

Oggetto: **ACCONTO IVA ANNO 2021 – SCADENZA 27.12.2021**

Riferimenti Legislativi: **Art. 6 L. n. 405 del 29/12/1990**

Risoluzione Ag. Entrate n. 157/E del 23/12/2004

Si ricorda che nella Comunicazione Liquidazione Periodica Iva relativa al 4° trimestre 2021:

- l'importo dell'**acconto Iva 2021**, *anche se non effettivamente versato*, dovrà essere evidenziato nel rigo **VP13**
- i contribuenti trimestrali devono indicare "5" nel **periodo di riferimento**.

LIQUIDAZIONE DELL'IMPOSTA	PERIODO DI RIFERIMENTO				
	1	2	3	4	5
VP1	Mese	Trimestre (*)	Subforniture	Eventi eccezionali	Operazioni straordinarie
VP2	Totale operazioni attive (al netto dell'IVA)				
VP3	Totale operazioni passive (al netto dell'IVA)				
VP4	IVA esigibile		DEBITI		CREDITI
VP5	IVA detratta				
VP6	IVA dovuta		o a credito		
VP7	Debito periodo precedente non superiore 25,82 euro				
VP8	Credito periodo precedente				
VP9	Credito anno precedente				
VP10	Versamenti auto UE				
VP11	Crediti d'imposta				
VP12	Interessi dovuti per liquidazioni trimestrali				
VP13	Acconto dovuto		Metodo		
VP14	IVA da versare		o a credito		

(*) ATTENZIONE: I contribuenti che hanno optato per la liquidazione trimestrale ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. n. 542/99 devono indicare "5" per il quarto trimestre

Entro il 27 dicembre di ogni anno si deve procedere al calcolo ed al versamento dell'acconto IVA. Per l'anno 2021 il termine ultimo è **lunedì 27 dicembre 2021**.

I metodi utilizzabili per il calcolo dell'acconto IVA sono tre:

- storico;
- previsionale;
- delle operazioni effettuate fino al 20 dicembre (non trattato nella presente informativa).

METODO STORICO

L'acconto è pari all'88% del versamento effettuato nell'ultimo mese/trimestre del 2020. In particolare:

- ✓ per i **contribuenti mensili** l'acconto Iva 2021 è pari all'**88% del debito Iva risultante dal mese di dicembre 2020**;
- ✓ per i **contribuenti trimestrali** l'acconto Iva 2021 è pari all'**88% del debito Iva risultante a saldo dalla dichiarazione relativa al 2020 (senza considerare gli interessi dell'1%)**;
- ✓ per i **contribuenti trimestrali speciali** (es. autotrasportatori di cose per conto terzi, distributori di carburante, ecc.) l'acconto Iva 2021 è pari all'**88% del debito Iva risultante dalla liquidazione periodica del IV trimestre 2020**.

Nel calcolo non rileva l'acconto versato il 28.12.2020.

METODO PREVISIONALE

L'acconto è pari all'88% dell'Iva che si prevede di dover versare per il mese/trimestre dell'anno in corso. In particolare:

- ✓ per i **contribuenti mensili** l'acconto Iva 2021 è pari all'**88%** dell'importo risultante dalla liquidazione che si prevede di effettuare per il mese di dicembre 2021;
- ✓ per i **contribuenti trimestrali** l'acconto Iva 2021 è pari all'**88%** dell'importo risultante dalla liquidazione che si prevede di effettuare a saldo per l'anno 2021;
- ✓ per i **contribuenti trimestrali speciali** l'acconto Iva 2021 è pari all'**88%** dell'importo risultante dalla liquidazione che si prevede di effettuare per il IV trimestre 2021.

Soggetti non obbligati al versamento dell'acconto IVA

Il versamento dell'acconto non è dovuto se:

- 1) dalla liquidazione del mese di Dicembre 2020 risulta un credito (**contribuenti mensili**);
- 2) dalla dichiarazione Iva dell'anno 2020 risulta un credito (**contribuenti trimestrali**);
- 3) dalla liquidazione del 4° trimestre 2020 risulta un credito (**contribuenti trimestrali speciali**).

Nella verifica del credito non rileva l'acconto Iva eventualmente versato il 28.12.2020.

L'acconto Iva, inoltre, **non è dovuto**:

- se di importo inferiore a € 103,29;
- dai contribuenti che hanno iniziato l'attività nell'anno 2021;
- dai contribuenti che hanno cessato l'attività entro il 30/11/2021 (mensili) o entro il 30/09/2021 (trimestrali);
- dai produttori agricoli esonerati (art. 34 comma 6 del D.P.R. 633/72);
- dai soggetti esercenti attività di intrattenimento (art. 74 comma 6 del D.P.R. 633/72);
- dai contribuenti che sono usciti dal regime dei minimi/forfetari e dall'01/01/2021 applicano il regime ordinario;
- dai contribuenti minimi (art. 27 commi 1 e 2 del D.L. 98/2011);
- dai contribuenti forfetari (art. 1 comma 58 L. 190/2014);
- dai soggetti che applicano il regime forfetario ex Legge n. 398/91.

I contribuenti minimi e forfetari sono esclusi dall'obbligo di acconto Iva indipendentemente che abbiano iniziato l'attività nel 2021 o in anni precedenti.

L'acconto Iva non risulta dovuto, inoltre, se si presume di chiudere la liquidazione del mese di dicembre 2021 (mensili) o la dichiarazione Iva dell'anno 2021 (trimestrali) ovvero la liquidazione del IV trimestre 2021 (trimestrali speciali) **a credito, e tale presunzione risulta confermata in sede di liquidazione definitiva.**

Esempi di calcolo dell'acconto IVA con il metodo storico

A. CONTRIBUENTE MENSILE

Per la liquidazione del mese di dicembre 2020 ha versato:

- Acconto 2020 (28/12/2020)	=	1.200,00 +
- Saldo dicembre 2020 (18/01/2021)	=	<u>800,00 =</u>
IMPORTO DI RIFERIMENTO	=	2.000,00

Acconto dovuto per il 2021: € 2.000,00 x 88% =	1.760,00
--	----------

B. CONTRIBUENTE TRIMESTRALE

In sede di dichiarazione IVA 2021 il contribuente ha evidenziato:

- Acconto 2020 (28/12/2020)	=	700,00 +
- Saldo 2020 al netto dell'1% (16/03/2021)	=	<u>500,00 +</u>
IMPORTO DI RIFERIMENTO	=	1.200,00

Acconto dovuto per il 2021: € 1.200,00 x 88% =	1.056,00
--	----------

L'ACCONTO DEL 27/12/2021 VERRA' SOTTRATTO AL SALDO

Esempio:

Un contribuente mensile, nel prospetto di liquidazione relativo al mese di dicembre 2021, rileva la seguente situazione:

Iva a debito (fatture di vendita emesse)	€	4.800,00 -
Iva a credito (fatture di acquisto ricevute)	€	<u>1.600,00 =</u>
Differenza	€	3.200,00

Considerando che il 27/12/2021 versa un acconto IVA (calcolato con il metodo storico) pari a € 2.000,00, alla data del 17/01/2022 verserà un importo di € 1.200,00.

Differenza	€	3.200,00 -
Acconto Iva versato il 27/12/2021	€	<u>2.000,00 =</u>
Saldo da versare il 17/01/2022	€	1.200,00

SANZIONI

In caso di omesso o insufficiente versamento dell'acconto IVA si applica una sanzione pari al 30% su quanto dovuto e non versato.

La violazione è sanabile utilizzando il **ravvedimento operoso**, con il pagamento della sanzione ridotta e degli interessi di mora:

- gli interessi di mora sono calcolati applicando il tasso legale (0,01%) in rapporto ai giorni di ritardo;
- le sanzioni sono calcolate nella seguente misura:
 - **entro 15 giorni dalla scadenza: 0,1% per ogni giorno di ritardo**
 - **entro 30 giorni dalla scadenza: 1,5%**
 - **entro 90 giorni dalla scadenza: 1,6667%**
 - **entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è commessa la violazione (30/04/2022): 3,75%**

Dott. Avv. LUIGI BORSARO

STUDIO COMMERCIALISTA

E' consigliabile effettuare prima un calcolo utilizzando il metodo storico, in quanto non soggetto ad alcuna sanzione. Il calcolo mediante il metodo previsionale è consigliabile solo se l'acconto calcolato con il metodo storico risultasse eccessivamente oneroso.

Il metodo previsionale rappresenta una stima e, come tale, è **soggetto ad errori** che comportano l'irrogazione di sanzioni ed interessi di mora. E' necessario, quindi, prestare attenzione al metodo (storico o previsionale) scelto per il calcolo dell'acconto, ricordando che un eventuale versamento in eccesso rispetto a quanto dovuto è utilizzabile internamente alle liquidazioni IVA dell'anno 2022.

CODICI TRIBUTO

CONTRIBUENTE	DESCRIZIONE	COD. TRIBUTO	ANNO DI RIF.	SCADENZA
MENSILE	Acconto IVA 2021	6013	2021	27/12/2021
	Saldo IVA dicembre 2021	6012	2021	17/01/2022
TRIMESTRALE	Acconto IVA 2021	6035	2021	27/12/2021
	Saldo annuale IVA 2021	6099	2021	16/03/2022
TRIMESTRALE SPECIALE	Acconto IVA 2021	6035	2021	27/12/2021
	Saldo IVA IV trim. 2021	6034	2021	16/02/2022

Si riportano i codici da utilizzare per il versamento del debito IVA relativo all'ultimo mese/trimestre dell'anno (acconto e saldo), che variano in base alla periodicità della liquidazione dell'imposta utilizzata durante l'anno 2021. Si ricorda che l'acconto IVA va versato al centesimo di Euro.

LO STUDIO RIMANE A DISPOSIZIONE DELLA CLIENTELA PER QUALSIASI CHIARIMENTO.

Distinti saluti

Verona, 09/12/2021

Avv. Luigi Borsaro

LAUREA IN GIURISPRUDENZA
SCIENZE POLITICHE
STORIA E MEMORIA DELLE CULTURE EUROPEE
RICERCA STORICA E RISORSE DELLA MEMORIA

AZIENDALISTA
AVVOCATO
REVISORE LEGALE
DIREZIONE E ORGANIZZAZIONE D'IMPRESA
LAVORO E DISCIPLINE SOCIALI

CAVALIERE AL MERITO
DELLA REPUBBLICA

www.luigiborsaro.it studio@luigiborsaro.it